



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

VISTO, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo di programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il *Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina* (anche solo "Quadro temporaneo" o "Quadro"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022, concernente modifiche al predetto Quadro temporaneo, e, in particolare, il punto 27 che ha introdotto, nell'ambito del predetto Quadro, la sezione 2.6 concernente gli "Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico";



VISTA la Comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023, concernente il *Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023, che apporta modifiche alla modalità di funzionamento della richiamata sezione 2.6 e introduce, tra l'altro, una nuova categoria di aiuti (sezione 2.8) concernente “*Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette*”;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante:

- al Titolo I, modifiche alla disciplina prevista dal decreto 9 dicembre 2014 e l'adeguamento alle novità introdotte dal richiamato Regolamento (UE) 2023/1315 con il quale è stata, tra l'altro, prorogata la validità del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;

- al Titolo II, le disposizioni concernenti l'applicazione ai Contratti di sviluppo, subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del necessario regime di aiuti, delle previsioni di cui alla sezione 2.6 - “*Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica*” del Quadro temporaneo;

- al Titolo III, le disposizioni concernenti l'applicazione ai Contratti di sviluppo, subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del necessario regime di aiuti, delle previsioni di cui alla richiamata sezione 2.8 - “*Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette*” del Quadro temporaneo;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2024) 1637 *final* dell'8 marzo 2024 con la quale è stato approvato il regime di aiuti “*RRF - TCTF: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy*” (SA.112546 (2023/N) – Italy) di cui al richiamato Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2024) 5008 *final* del 12 luglio 2024, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.109439 (2023/N) – Italy – 2.6 TCTF: *Aid scheme to support decarbonisation and energy efficiency in industrial production processes – RRF*, attuativo del richiamato Titolo II del decreto 14 settembre 2023;

CONSIDERATO che il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 ha demandato al Ministero delle imprese e del Made in Italy la possibilità di fornire, con proprio provvedimento, ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai richiamati Titoli II e III;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e, in particolare, l'articolo 23, rubricato “*Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative*”, che al comma 1 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato a promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'Università e della ricerca, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica 27 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 dicembre 2023, n. 283, adottato in attuazione del richiamato articolo 23, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

VISTO il decreto direttoriale 11 aprile 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, definisce i termini e le modalità di accesso alle risorse del predetto Fondo prevedendo, tra l'altro, l'applicabilità del regime di cui al Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 concernente la sezione 2.8 del Quadro temporaneo (SA.112546 (2023/N));

VISTO il decreto direttoriale 14 giugno 2024 del Ministero delle imprese e del Made in Italy, che disciplina le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 7 *“Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”* nonché alle economie della Misura M2C2 Investimento 5.1 *“Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie”* del PNRR prevedendo, tra l'altro, l'applicabilità del regime di cui al Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 concernente la sezione 2.8 del Quadro temporaneo (SA.112546 (2023/N));

VISTA la Circolare 18 ottobre 2024, n. 42927 recante *“Modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 “Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi”*, che prevede, tra l'altro, l'applicabilità del regime di cui al Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 concernente la sezione 2.6 del Quadro temporaneo (SA.109439 (2023/N));

CONSIDERATO che i richiamati regimi SA.112546 (2023/N) e (SA.109439 (2023/N)), in conformità con le previsioni del *Quadro temporaneo*, hanno quale termine di validità il 31 dicembre 2025, data entro la quale è necessario procedere alla concessione delle agevolazioni;

RITENUTO, per quanto esposto, necessario procedere alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo nell'ambito degli sportelli regolati dai provvedimenti precedentemente richiamati, limitatamente alle istanze che prevedono l'applicazione delle disposizioni dei regimi SA.112546 (2023/N) e SA.109439 (2023/N);

DECRETA

Articolo unico

(Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)

1. Per quanto esposto in premessa, è disposta, a far data dal giorno 4 novembre 2025, la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo



dei contratti di sviluppo, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle istanze che prevedono l'applicazione dei regimi SA.112546 (2023/N) – *RRF-TCTF: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy* e SA.109439 (2023/N) 2.6 *TCTF: Aid scheme to support decarbonisation and energy efficiency in industrial production processes* – *RRF*.

2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»; dell'adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Giuseppe Bronzino*)